

(N. 756)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1949

Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati
nella ricorrenza natalizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1938 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a disposizioni amministrative del tempo, ha corrisposto ai lavoratori risultanti disoccupati nella settimana precedente il giorno di Natale un assegno straordinario pari a sei giornate della indennità, con le maggiorazioni per i figli, prevista dalla assicurazione contro la disoccupazione.

Con il decreto legislativo 10 gennaio 1948, n. 108, in considerazione del permanere delle ragioni sociali che giustificavano la suddetta concessione, il Governo ne dispose l'attuazione anche per la ricorrenza natalizia del 1947, estendendo la concessione stessa ai lavoratori disoccupati fruanti del sussidio straordinario di disoccupazione, allora disciplinato dal decre-

to legislativo 20 maggio 1946, n. 373. Parimenti, con legge 18 dicembre 1948, n. 1529, fu provveduto in proposito limitatamente alla ricorrenza natalizia del 1948.

La concessione predetta, che sia in via amministrativa che mediante provvedimenti legislativi, è stata sinora accordata di anno in anno, ha fatto sorgere ormai nei lavoratori disoccupati una legittima aspettativa, basata su presupposti di carattere economico-sociale che possono ritenersi permanenti, sicchè, mentre non potrebbe — per ovvii motivi — essere negata, appare necessario disciplinarla definitivamente, senza dover provvedere di volta in volta.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, che è stato esaminato, ai

sensi dell'articolo 2, n. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, la quale si è pronunziata favorevolmente.

Gli articoli 1 e 2 di detto disegno di legge stabiliscono la corresponsione di un assegno in misura pari a 6 volte la prestazione giornaliera comprensiva delle maggiorazioni per i familiari e degli assegni integrativi, esclusa soltanto la indennità di caropane che, per il fine cui è destinata, non può essere erogata più di una volta, a favore degli assicurati che fruiscono, anche per una sola giornata, nel periodo compreso fra il 18 e il 24 dicembre, della indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione.

Con l'articolo 3 si dispone che la spesa per la concessione dell'assegno straordinario natalizio fa carico alle stesse gestioni che provvedono alla corresponsione dei normali assegni, cosicchè nessun aggravio ne risulta a carico dell'Erario.

Considerato che nel dicembre del corrente anno il numero dei lavoratori disoccupati in corso di godimento delle prestazioni per la disoccupazione, desunto dai dati provvisori raccolti

fino al 29 novembre, potrà aggirarsi su circa 200 mila unità e tenuto conto della misura media delle prestazioni per la disoccupazione (lire 265,32 giornaliere, pari a lire 1.591,92 per sei giorni) ivi comprese le quote familiari e con esclusione del caropane, la spesa da sostenere all'uopo, in occasione della prossima ricorrenza natalizia, si può prevedere in un ammontare complessivo di lire 318.000.000.

Peraltro, dato il carattere necessariamente presuntivo del calcolo accennato, si prevede che l'onere effettivo per la erogazione in questione, che potrà essere conosciuto con esattezza solo quando sarà accertato il numero dei disoccupati che saranno sussidiati nella settimana natalizia, potrà oscillare, per l'anno 1949, tra i 320 e i 330 milioni di lire.

Per gli anni successivi tale onere varierà in relazione al numero dei lavoratori disoccupati che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dal disegno di legge.

L'articolo 4, infine, dispone l'erogazione dello speciale assegno a decorrere dal 1949 in poi, al fine di stabilire la continuità della prestazione in parola anche per gli anni futuri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennità di caropane.

Art. 2.

Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre si trovino in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli

articoli 36 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per un solo giorno, è corrisposto, unitamente al sussidio, uno speciale assegno pari a sei giorni del sussidio medesimo, nella misura prevista dall'articolo 39 della legge medesima, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa l'indennità di caropane.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno speciale ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della gestione degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 4.

Gli assegni speciali previsti dalla presente legge sono corrisposti a decorrere dall'anno 1949.